



Avviso Pubblico

per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Pro Loco, enti morali, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Fondazioni senza scopo di lucro e associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2016, con sede legale e operativa in Toscana, che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della III edizione del "Capodanno Toscano", in ricordo dell'antica computazione dell'anno nelle città toscane (il 25 marzo, fino al 1749).

Premesso che:

- la l.r. 46/2015 *"Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001"*, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 *"Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015"* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza, la ricorrenza del "Capodanno toscano" per ricordare che l'anno civile, fino al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione o, più esattamente, dell'Incarnazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1° gennaio, ma Firenze ed altre città toscane, quali: Lucca, Pisa, Prato, Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1° gennaio come data iniziale dell'anno civile, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d'Italia e d'Europa, ovvero allo "stile moderno" con inizio dell'anno il 1 gennaio.

- nella seduta del 21 febbraio 2018 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 19 ha stabilito di approvare il documento relativo alle "Linee d'indirizzo del Capodanno Toscano, edizione 2018" prevedendo, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale e

decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell'anno 2018, la somma massima di euro 60.000,00, come di seguito indicato:

- euro 35.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;

- euro 25.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituzioni sociali private;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 21 febbraio 2018, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative culturali realizzate da: Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Pro Loco, enti morali, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Fondazioni senza scopo di lucro e associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2016, con sede legale e operativa in Toscana, per celebrare la III edizione del "Capodanno Toscano", anno 2018.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1 devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale, legate alla celebrazione oggetto del presente avviso.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, gli Enti locali, i Consorzi e gli enti gestori di parchi e aree naturali protette, le Onlus, le Pro Loco, gli enti morali, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le Fondazioni senza scopo di lucro e le associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2016, con sede legale e operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **sabato 24 marzo e domenica 8 aprile 2018**. Nel caso in cui l'iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione

preveda la realizzazione di pubblicazioni (libri o cataloghi) o di prodotti multimediali, il termine di scadenza è fissato inderogabilmente a **martedì 31 luglio 2018**.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un' unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 10, e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art.2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica, non modificandone alcuna parte, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" ;
2. La domanda, presentata, pena la non ammissibilità, sull'apposito modulo di domanda (Allegato B) deve essere completa della seguente documentazione:
 - **il progetto dell'iniziativa**, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato sull'apposito modello (Allegato C);
 - **il piano previsionale di spesa** dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sull'apposito modello (Allegato C);
 - solo per: Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Pro Loco, Enti Morali, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI,

Fondazioni senza scopo di lucro e Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2016: **copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente del soggetto richiedente**, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto;

- **copia della convenzione o accordo di collaborazione**, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4). In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:

- **mediante firma digitale** nel caso di **domanda trasmessa con posta certificata o tramite il sistema regionale Ap@ci**;

- **mediante firma autografa**, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R.

Non saranno accettate domande con firma autografa del legale rappresentante scannerizzate ed inviate tramite procedure informatiche.

4. La domanda di concessione, corredata dalla documentazione obbligatoria, deve **pervenire** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre venerdì 9 marzo 2018**, in una delle seguenti modalità:

a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;

b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;

c) tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione, riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico del Capodanno Toscano 2018";

d) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze;

e) consegna a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 4, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il

seguito orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; dal lunedì al giovedì 14.00/17.00; il venerdì 14.00/16.30. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del rappresentante legale - sottoscrittore. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Avviso pubblico Capodanno dell' Toscano 2018", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

L'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate, dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Per le modalità di invio di cui ai punti a), b) e c) si specifica che i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3, e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico del Capodanno Toscano 2018".

Gli Enti pubblici dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti a) b) o c) e la domanda potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente competente.

- 5. Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 4, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.**
- 6. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.**
7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B - Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
8. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
 - il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - **l'accesso del pubblico all'iniziativa** - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, **deve essere gratuito**. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario.
 - Tutte le **attività**, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere **realizzate nel periodo compreso tra sabato 24 marzo e domenica 8 aprile 2018**;
 - l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
 - nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila, e tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 2, comma 1;
 - la domanda di concessione deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, firmata dal legale rappresentante o, per gli enti pubblici, dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 3 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante nel caso di firma autografa con invio cartaceo;

- la domanda di concessione della compartecipazione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 9 marzo 2018, secondo le modalità indicate all'art. 3;**

Art. 5 – Valutazione domande

1. Il Settore *Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici* verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 6:
 - a) qualità del progetto;
 - b) sostenibilità finanziaria del progetto;
 - c) comunicazione e promozione dell'iniziativa;
 - d) realizzazione dell'iniziativa in forma associata.
3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto al tema del *Capodanno Toscano*;
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - **1° criterio: qualità del progetto** (massimo 70 punti)
 - 1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione (fino ad un massimo di 50 punti), con particolare riguardo:
 - a) alla effettiva promozione storica nel territorio locale del Capodanno, anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche;
 - b) alla qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto;
 - 2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
 - 3) coinvolgimento di pubblici diversi (da 0 a 10 punti);

- **2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 10 punti), con particolare riguardo all'attività di comunicazione e promozione, alla distribuzione di prodotti editoriali, alle inserzioni su giornali, passaggi su radio e social network;
- **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:
 - alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
 - alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5);
- **4° criterio: realizzazione dell'iniziativa in forma associata con altri soggetti del territorio** (5 punti).

2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all'Ufficio di presidenza per l'approvazione.

3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili, dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 60.000,00, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti - da parte dell'Ufficio di Presidenza - in misura percentuale rispetto al superamento del limite di euro 60.000,00.

Art. 7 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il **70%** delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **5.000,00 euro per le istituzioni sociali private**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando il **70%** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**, per le istituzioni sociali private.
2. **Il limite della compartecipazione concedibile fino ad un massimo di euro 5.000,00 o di euro 7.000,00 non si applica agli enti locali.**

3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 60.000,00, così suddivise:
 - euro 35.000,00 a favore di eventi promossi da enti locali;
 - euro 25.000,00 a favore di eventi promossi da istituzioni sociali private.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni del "Capodanno toscano" può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: **non sono ammessi scontrini fiscali;**
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non

a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;

- allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
- pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
- servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
- organizzazione e segreteria, rendicontabili forfettariamente nella misura massima del 5% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa, **solo ed esclusivamente per le istituzioni sociali private.**

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- acquisto di addobbi e allestimenti floreali;
- servizi di catering o acquisto di generi alimentari;
- compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;

Art. 9 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 10 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 10 – Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto/ente beneficiario **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla conclusione dell'iniziativa deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base **dell'allegato modello di rendiconto (allegato D)** comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intestata del soggetto richiedente, firmata dal legale rappresentante, a pena di non liquidazione:
 - **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;
 - **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2. Al rendiconto devono essere allegate **le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore al 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa e documentata dai relativi giustificativi;**
 - nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 4, con la dicitura "Rendiconto Capodanno Toscana 2018".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 2 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2, comma 4.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze

Art. 11 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può revocare la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 2, comma 2, (8 aprile 2018);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 5;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 4, comma 2;
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 8, comma 2;

2. Il Settore competente, procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal **rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 7, comma 1;**
 - nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente avviso.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 13 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione *Avvisi, gare e concorsi* e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore *Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici*, contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle partecipazioni finanziarie concesse dall'Ufficio di presidenza viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne è data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati da parte dei soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 14 –Trattamento dei dati personali

1. Le partecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

Art. 15 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore *Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici*.

2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici*. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.

3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne Servizi esterni, di supporto e logistici, dott.ssa Cinzia Guerrini: Tel: 055/238.73.32 - e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.